



Università di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo
University of Gastronomic Sciences of Pollenzo

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SCIENZE GASTRONOMICHE

REGOLAMENTO STUDENTI E ISCRIZIONI



Sommario

| | |
|--|----|
| Art. 1 – IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO | 3 |
| Art. 2 – ISCRIZIONE DI STUDENTI IN POSSESSO DI TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI ALL’ESTERO | 3 |
| Art. 3 – ISCRIZIONE E RICONOSCIMENTO DI CREDITI IN PRESENZA DI ALTRO TITOLO ACCADEMICO O DI CONOSCENZE E ABILITÀ PROFESSIONALI CERTIFICATE | 4 |
| Art. 4 – TRASFERIMENTI DA E VERSO ALTRA UNIVERSITÀ | 5 |
| Art. 5 – INTERRUZIONE, SOSPENSIONE, BLOCCO DELLA CARRIERA, RICONGIUNGIMENTO, RINUNCIA E DECADENZA | 5 |
| Art. 6 – RETTE ED ESENZIONI..... | 7 |
| Art. 7 – ESONERI PARZIALI E TOTALI | 8 |
| Art. 8 – MANIFESTO DEGLI STUDI..... | 8 |
| Art. 9 – DISCIPLINA | 9 |
| Art. 10 – FREQUENZA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE..... | 9 |
| Art. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI..... | 10 |
| Art. 12 – UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATIVO | 11 |
| Art. 13 – NORMA FINALE | 12 |
| ALLEGATO A - ISCRIZIONE CONTEMPORANEA A DUE CORSI DI ISTRUZIONE SUPERIORE..... | 13 |



Art. 1 – IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO

1.1 – L'iscrizione ai Corsi di Studio avviene sulla base dei titoli di studio stabiliti dalla legge. Ai sensi della legge 12 aprile 2022 n. 33 e dei decreti ministeriali n. 930 del 29 luglio 2022 (Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi universitari) e n. 933 del 2 agosto 2022 (Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi AFAM o ad un corso AFAM e ad uno universitario) è possibile iscriversi contemporaneamente a due corsi di istruzione superiore (**Allegato A**).

1.2 – Per preiscriversi ai Corsi di Studio presso l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche (“di seguito denominata Università”), occorre presentare apposita domanda secondo le modalità di preiscrizione definite annualmente, rese pubbliche sul sito web dell'Ateneo.

1.3 – L'ammissione ai Corsi di Studio è subordinata al superamento di una prova di ammissione. Le modalità di svolgimento della prova, i criteri di ammissione e gli adempimenti richiesti ai candidati all'iscrizione al corso sono definiti annualmente e pubblicati sul sito web dell'Ateneo. Gli studenti in possesso di titoli conseguiti all'estero sono tenuti ad iscriversi secondo le modalità previste dalle disposizioni ministeriali in materia, che stabiliscono i criteri e le modalità di immatricolazione e di iscrizione ad anni successivi al primo nel rispetto degli accordi internazionali e delle convenzioni stipulate. I titoli di studio conseguiti in paesi non europei devono essere muniti di legalizzazione consolare e di Dichiarazione di Valore in loco rilasciata dalle Rappresentanze Diplomatiche Consolari Italiane; inoltre tutti i documenti vanno corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana.

1.4 – Gli studenti che, a seguito della prova di ammissione, siano ammessi al I anno del Corso di Laurea con un debito formativo per le conoscenze linguistiche, sono tenuti a colmarlo entro i termini stabiliti dall'Ateneo, attraverso la frequenza ai corsi di lingua appositamente attivati e il conseguente accertamento delle conoscenze linguistiche acquisite.

1.5 – Sono considerati uditori coloro che, pur non avendo i requisiti necessari, sono ammessi a frequentare uno o più insegnamenti attivati presso l'Università. L'ammissione in qualità di uditore è subordinata alla presentazione e all'accoglimento di apposita domanda. Al termine dell'attività didattica verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Art. 2 – ISCRIZIONE DI STUDENTI IN POSSESSO DI TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI ALL'ESTERO

2.1 – In merito all'iscrizione di studenti in possesso di titoli conseguiti all'estero, si rimanda alle circolari ministeriali che stabiliscono i criteri e le modalità di iscrizione, abbreviazione di corso, riconoscimento dei titoli, nel rispetto degli accordi internazionali e delle convenzioni tra Paesi stipulate.

2.2 – Gli studenti in possesso di titoli conseguiti all'estero, che richiedano l'iscrizione a un corso di



studio per il quale è previsto il numero programmato, devono presentare apposita domanda secondo le modalità di preiscrizione annualmente definite, rese pubbliche sul sito web dell'Ateneo.

2.3 – La domanda di preiscrizione al Corso di Laurea deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) titolo di studio di scuola secondaria, tradotto in italiano e munito di legalizzazione consolare;
- b) dichiarazione della rappresentanza consolare italiana competente da cui risulti:
 - che il titolo di studio in possesso del candidato sia stato rilasciato da un'istituzione abilitata;
 - che il titolo di studio sia valido per l'accesso ai corsi universitari;
 - il voto ottenuto dal candidato nell'esame finale di scuola secondaria con l'indicazione del sistema di votazione.

2.4 – La domanda di preiscrizione a un Corso di Laurea Magistrale/Master deve essere corredata dal titolo di laurea conseguito presso un'università, tradotto, autenticato e munito di legalizzazione consolare, da cui risulti il numero di anni necessari per conseguire il titolo presentato e la votazione ottenuta dal candidato con l'indicazione del sistema di votazione.

2.5 – Gli studenti in possesso di un titolo accademico conseguito all'estero, che richiedano il riconoscimento totale o parziale dei crediti, dovranno presentare alla Commissione Didattica preposta la seguente documentazione tradotta in italiano e munita di legalizzazione consolare:

- a) l'originale del titolo di studio con l'indicazione degli insegnamenti seguiti, gli esami superati e i programmi relativi ai singoli insegnamenti.
- b) il modulo di richiesta riconoscimento/convalida esami (SSTU01) scaricabile [qui](#).

La documentazione di cui sopra dovrà essere inviata alla Segreteria di Ateneo (segreteria@unisg.it) entro e non oltre il 31 dicembre.

Art. 3 – ISCRIZIONE E RICONOSCIMENTO DI CREDITI IN PRESENZA DI ALTRO TITOLO ACCADEMICO O DI CONOSCENZE E ABILITÀ PROFESSIONALI CERTIFICATE

3.1– Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente in possesso di un titolo accademico compete alla Commissione Didattica di Ateneo, previa valutazione degli studi compiuti, ed è reso noto in sede di Consiglio Accademico. A tal fine lo studente, oltre a ottemperare a quanto previsto nell'articolo 1, dovrà presentare alla Commissione Didattica preposta la seguente documentazione (tradotta in italiano e munita di legalizzazione consolare in caso di titolo estero):

- a) l'originale del titolo di studio con l'indicazione degli insegnamenti seguiti, gli esami superati e i programmi relativi ai singoli insegnamenti.
- b) il modulo di richiesta riconoscimento/convalida esami (SSTU01, scaricabile [qui](#)).

La documentazione di cui sopra dovrà essere inviata alla Segreteria di Ateneo (segreteria@unisg.it) entro e non oltre il 31 dicembre.

3.2 - In fase di iscrizione, la Commissione Didattica può riconoscere fino a un massimo di 12 CFU sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente, dandone atto in sede di Consiglio Accademico.



Art. 4 – TRASFERIMENTI DA E VERSO ALTRA UNIVERSITÀ

4.1 – Per ottenere il trasferimento da altro Ateneo italiano verso questa Università, lo studente deve presentare l'apposito foglio di congedo rilasciato dall'Ateneo di provenienza, nonché il numero dei CFU acquisiti con il superamento degli esami. Il Consiglio Accademico delibera sulla convalida della carriera pregressa e sul proseguimento della stessa. Ottenuta la valutazione positiva del Consiglio Accademico lo studente può procedere all'iscrizione.

4.2 – In caso di richiesta di trasferimento al primo anno, il richiedente è tenuto a sostenere la prova di ammissione al Corso di Laurea.

4.3 – Lo studente regolarmente iscritto a questa Università può trasferirsi ad altra università italiana, presentando apposito modulo di richiesta (SSTU09, scaricabile [qui](#)) presso la Segreteria Studenti, che provvederà a trasmettere il Foglio di congedo ed eventuale documentazione richiesta all'università dove lo studente intende proseguire gli studi.

4.4 – Qualora lo studente trasferito ritorni all'Università senza aver compiuto alcun nuovo atto di carriera, questi è reintegrato nella carriera precedentemente abbandonata. Lo studente che intenda ritornare presso l'Università nello stesso anno accademico del trasferimento è tenuto a presentare domanda alla Commissione Didattica, che deciderà se accogliere o meno la richiesta, attraverso apposita comunicazione indirizzata alla Segreteria (segreteria@unisg.it).

Art. 5 – INTERRUZIONE, SOSPENSIONE, BLOCCO DELLA CARRIERA, RICONGIUNGIMENTO, RINUNCIA E DECADENZA

5.1 – INTERRUZIONE

Lo studente può volontariamente interrompere gli studi presentando l'apposito modulo (SSTU02, scaricabile [qui](#)) alla Segreteria Studenti. Lo studente che interrompe gli studi, purché in regola con il pagamento della retta universitaria al momento dell'interruzione, non perde i crediti acquisiti, salvo diversa decisione motivata del Consiglio Accademico, al momento dell'eventuale ripresa degli studi. L'interruzione di carriera decorre automaticamente dal mancato pagamento della retta universitaria per 6 mesi consecutivi a decorrere dal giorno di scadenza del termine per il pagamento della retta non pagata. L'interruzione degli studi non può durare meno di dodici mesi e può essere richiesta una sola volta durante la carriera universitaria. Lo studente con carriera interrotta non può effettuare alcun atto di carriera (come modificare il piano carriera ed iscriversi agli esami), trasferirsi in altra sede o ottenere certificazioni al di fuori di quelle relative agli anni accademici in cui risultava in regola con i pagamenti, avere accesso ai materiali messi a disposizione online e partecipare ai viaggi didattici. La richiesta di riattivazione della carriera dovrà essere sottoposta al Consiglio Accademico. Per riattivare la carriera



interrotta, è necessario che lo studente regolarizzi la propria posizione amministrativa. Il periodo di interruzione viene conteggiato ai fini della decadenza.

5.2 – SOSPENSIONE

Lo studente può beneficiare della sospensione temporanea della carriera accademica nei seguenti casi, attraverso la presentazione dell'apposito modulo (SSTU03, scaricabile [qui](#)) alla Segreteria Studenti:

- gravidanza/nascita/adozione figlio/a (debitamente documentata) per le studentesse
- nascita/adozione di ciascun figlio/a (debitamente documentata) per gli studenti che riconoscono la paternità
- infermità gravi e prolungate (debitamente documentate)
- servizio volontario civile o militare
- motivi di studio all'estero (previo parere del Consiglio Accademico).

La carriera dello studente sarà riattivata al termine del periodo di sospensione, previo parere del Consiglio Accademico. Lo studente con carriera sospesa non può effettuare alcun atto di carriera (come modificare il piano carriera ed iscriversi agli esami), trasferirsi in altra sede o ottenere certificazioni al di fuori di quelle relative agli anni accademici in cui risultava in regola con i pagamenti, avere accesso ai materiali messi a disposizione online e partecipare ai viaggi didattici. Per riattivare la carriera sospesa, è necessario che lo studente regolarizzi la propria posizione amministrativa. Il periodo di sospensione non viene conteggiato ai fini della decadenza. Tale articolo fa salvo quanto disposto rispetto alla sanzione disciplinare consistente nella sospensione. In quest'ultimo caso il tempo di sospensione viene conteggiato ai fini della decadenza e la ripresa degli studi avviene in automatico allo scadere del periodo previsto dalla Commissione Disciplinare.

5.3 – RICONGIUNGIMENTO DELLA CARRIERA

Qualora lo studente, in sede di riattivazione della carriera interrotta o sospesa, richieda di essere iscritto ad un anno di corso diverso rispetto a quello della propria coorte di appartenenza, il Consiglio Accademico, in caso di accoglimento della richiesta, delegherà la Commissione Didattica per la predisposizione di un piano formativo ad hoc. In caso di riattivazione di carriera interrotta, il Comitato Esecutivo potrà prevedere una tassa di ricognizione.

5.4 – BLOCCO DELLA CARRIERA

Lo studente non in regola con il pagamento della retta universitaria per un periodo di tempo inferiore a quello previsto ai fini dell'interruzione può accedere ai materiali didattici messi a disposizione online, ma non può effettuare alcun atto di carriera (come modificare il piano carriera ed iscriversi agli esami), trasferirsi in altra sede o ottenere certificazioni al di fuori di quelle relative agli anni accademici in cui risultava in regola con i pagamenti, e partecipare ai viaggi didattici. La carriera sarà sbloccata a cura dell'amministrazione di Ateneo, una volta regolarizzata la posizione.

Il periodo di blocco della carriera non viene conteggiato ai fini della decadenza.



5.5 – RINUNCIA

Lo studente può rinunciare agli studi. La rinuncia è irrevocabile e comporta l'estinzione della carriera accademica, fatti salvi i crediti già maturati. Per rinunciare agli studi lo studente dovrà presentare l'apposito modulo (STTU04, scaricabile scaricabile [qui](#)) alla Segreteria Studenti.

5.6 – DECADENZA*

Lo studente decade dagli studi una volta decorsi otto anni accademici consecutivi dall'anno accademico in cui è avvenuta l'iscrizione ad un esame, purché il relativo esito sia stato verbalizzato (anche senza voto, in quanto insufficiente, ritirato o assente). Detto termine non si applica agli studenti che abbiano superato tutti gli esami di profitto e siano in debito del solo esame di laurea.

*Il presente comma entra in vigore dal 18/05/2022

Art. 6 – RETTE ED ESENZIONI

6.1 – Annualmente, in data antecedente l'apertura dell'anno accademico, il Comitato Esecutivo delibera, previo parere del Consiglio Accademico, l'importo della retta dovuta per l'iscrizione ai corsi di studio attivati. La regolamentazione dettagliata delle modalità di pagamento è definita nelle Disposizioni di pagamento della retta in vigore nell'anno accademico di riferimento, pubblicate sul sito web di Ateneo.

6.2 - Lo studente è da considerarsi regolarmente iscritto all'Università solo ed esclusivamente a seguito del saldo dell'importo totale della retta universitaria dovuta.

6.3 – Per gli studenti iscritti è prevista una retta annuale suddivisa in rate. In caso di titolari di esonero totale o parziale assegnato dall'Università, gli importi oggetto di esonero verranno sottratti dall'importo della retta.

6.4 – Lo studente proveniente da altre Università versa comunque la retta di iscrizione al Corso di Studio dell'Ateneo, anche nel caso in cui abbia effettuato pagamenti all'Università di provenienza.

6.5 – Lo studente non in regola con il pagamento della retta e, quindi non regolarmente iscritto, è soggetto a blocco della carriera, così come da art. 5.4 del vigente regolamento.

6.6 – Lo studente assegnatario di esonero parziale, che non abbia provveduto al saldo della parte di retta non coperta da esonero, incorre nella revoca del diritto all'esonero ed è tenuto al pagamento dell'intero importo della retta.

6.7 – Eventuali deroghe alle date di scadenza fissate per il pagamento delle rate della retta vanno tassativamente richieste per iscritto al Direttore Amministrativo (amministrazione@unisg.it), utilizzando il modulo disponibile sul portale di Ateneo (AMM, scaricabile [qui](#)), entro e non oltre la data di scadenza della rata della retta; in ogni caso, sono ammesse richieste di proroga per un termine massimo di 90 giorni dalla data di scadenza della rata della retta e comunque non oltre la data di inizio



delle iscrizioni alla prima sessione di esami utile. Le richieste di proroga presentate secondo le modalità sopra esposte saranno valutate dal Direttore Amministrativo con suo parere inappellabile.

6.8 – L'eventuale mancata fruizione o frequenza da parte degli studenti, per qualsivoglia ragione non imputabile all'Ateneo, di attività didattiche o complementari alla didattica programmate nel calendario didattico, quali, a titolo esemplificativo, lezioni, viaggi didattici, degustazioni, conferenze o seminari, non impegna l'Ateneo alla corresponsione di alcun indennizzo.

6.9 – L'eventuale mancata fruizione da parte degli studenti, per qualsivoglia ragione non imputabile all'Ateneo, del servizio prestato dalla mensa universitaria non dà diritto agli studenti di ricevere alcuna forma di indennizzo.

Art. 7 – ESONERI PARZIALI E TOTALI

7.1 – Il Consiglio di Amministrazione, in data antecedente l'apertura dell'anno accademico, delibera, previo parere del Consiglio Accademico, le modalità per dare attuazione alla legge per il diritto allo studio.

7.2 – Gli studenti con un grado di invalidità pari o superiore al 66% o che abbiano ottenuto il riconoscimento di handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, hanno diritto all'esonero totale dal pagamento della retta di iscrizione per l'intero corso di studi.

7.3 – Sono esonerati dal pagamento della retta:

- a) Gli studenti beneficiari e idonei delle borse di studio concesse dagli Enti Regionali per il Diritto allo Studio, compresi coloro che beneficiano del semestre aggiuntivo, ai sensi della legge 24.12.93 n. 537 e del DPCM 9.4.2001;
- b) gli studenti cui sia riconosciuto lo status di rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28.07.51, ratificata con legge 24.07.54 n. 722, previa esibizione del documento attestante la posizione;
- c) gli studenti internazionali beneficiari di borse di studio del Governo Italiano;
- d) gli studenti che siano costretti a interrompere gli studi a causa di infermità prolungate e debitamente certificate.

Gli studenti di cui al punto (d), che beneficiano dell'esenzione, non possono effettuare negli anni accademici di interruzione degli studi alcun atto di carriera.

Art. 8 – MANIFESTO DEGLI STUDI

8.1 – Il Manifesto degli studi, approvato annualmente dal Consiglio Accademico, definisce le attività formative del Corso di Studio. A ciascuna attività formativa sono attribuiti crediti formativi universitari (CFU).

Il piano di studi del Corso di Laurea è articolato in 180 CFU.



Il piano di studi del Corso di Laurea Magistrale è articolato in 120 CFU.

Il piano di studi dei Master può essere articolato in 60 o 90 CFU.

Art. 9 – DISCIPLINA

9.1 – Allo studente che violi norme regolamentari o legislative o norme inerenti la sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. sia all'interno dell'Università che durante i viaggi didattici vengono applicate sanzioni disciplinari; lo studente, pertanto, dovrà attenersi a quanto stabilito dall'art. 20 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. “doveri e obblighi dei lavoratori”.

Le sanzioni sono comminate per atti compiuti nei locali dell'Università, in sede di viaggi didattici, nelle Case dello Studente o altrove se i fatti sono attinenti alla qualità di studente universitario.

9.2 - Agli studenti possono essere comminate le seguenti sanzioni disciplinari:

- a. ammonizione verbale;
- b. ammonizione scritta;
- c. esclusione temporanea da uno o più insegnamenti e attività didattiche;
- d. esclusione da uno o più esami o altra forma di verifica di profitto per l'intera sessione o per parte di essa e dalle attività didattiche;
- e. sospensione temporanea dalle attività didattiche dell'Università e dai servizi erogati a favore dello studente;
- f. espulsione dello studente.

Le sanzioni disciplinari comminate sono registrate nella carriera universitaria dello studente.

Le sanzioni comminate non pregiudicano il diritto/dovere dell'Università di rivolgersi all'autorità giudiziaria.

9.3 - L'autorità disciplinare sugli studenti spetta al Rettore, che ha la facoltà di nominare una Commissione disciplinare, composta da almeno due docenti dell'Ateneo, dal Direttore Amministrativo dell'Ateneo o un suo delegato e da almeno un rappresentante degli studenti.

L'esame dei fatti avviene a seguito di comunicazioni scritte e/o orali indirizzate alla Commissione stessa. La Commissione disciplinare contesta per iscritto gli addebiti allo studente, che può presentare le sue difese nei termini e secondo le modalità stabilite dalla Commissione stessa.

Art. 10 – FREQUENZA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

10.1 – Gli studenti iscritti ai Corsi di Studio dell'Ateneo sono studenti a tempo pieno, per i quali vige l'obbligo di frequenza delle lezioni, di tutte le attività accreditate e di tutte le attività designate come obbligatorie dal Rettore, fatto salvo le eccezioni previste per gli studenti iscritti a Tempo parziale come da apposito regolamento.

10.2 - Per ogni singolo insegnamento del Corso di Laurea e del Corso di Laurea Magistrale è ammessa, da parte di ciascuno studente, l'assenza dalle lezioni in aula per un numero di ore non superiore al 30% del totale ore di lezione e delle altre attività accreditate, previste dal Corso di Studio. Per i corsi Master è ammessa un'assenza dalle attività didattiche in aula previste dal piano di studi per un numero di ore



non superiori al 30% delle ore totali. Le percentuali di assenza si applicano anche agli uditori, ai fini del rilascio dell'attestato di frequenza.

10.3 - Nel caso in cui uno studente superi la percentuale di assenza consentita di cui al punto 10.2, i titolari degli insegnamenti per i quali tale soglia sia stata superata potranno gravarlo di carichi didattici aggiuntivi. Allo studente le cui assenze superino il 50% in più di un'attività didattica nello stesso semestre, potrà essere applicata una sanzione da parte della Commissione Disciplinare. Eventuali richieste di giustificazione, collegate a situazioni di particolare gravità, dovranno essere rivolte al Coordinatore del Corso.

10.4 - Per i Corsi Master, lo studente che, avendo totalizzato un numero di ore di assenza non giustificate dalle lezioni prossimo o pari alle percentuali di cui al punto 10.2, verrà segnalato dalla Segreteria Didattica al Coordinatore del Corso Master per gli opportuni provvedimenti. Se le percentuali saranno sensibilmente inferiori, lo studente verrà segnalato alla Commissione Disciplinare.

10.5 – L'orario delle lezioni viene pubblicato ogni anno nel calendario didattico. Gli studenti devono fare il loro ingresso nell'aula nella quale sono tenute le lezioni, rispettando l'orario di inizio previsto. Il rispetto da parte degli studenti degli orari di ingresso e uscita dalle lezioni è verificato dal software di rilevazione delle presenze, secondo termini e modalità comunicate agli studenti stessi.

Art. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI

11.1 - A seguito della disciplina dettata dal D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice"), i dati in possesso dell'Università sono raccolti direttamente presso l'Università medesima. Essi saranno trattati nel rispetto della normativa vigente, e comunque, con la dovuta riservatezza.

11.2 – La raccolta ovvero il trattamento dei dati personali ha l'esclusiva finalità di provvedere in modo adeguato agli adempimenti connessi all'espletamento delle attività e delle finalità dell'Associazione Amici dell'Università di Scienze Gastronomiche e dell'Università, in particolare per:

- esigenze preliminari alla stipulazione di un atto o di un contratto;
- adempiere agli obblighi contrattuali nei confronti dell'interessato dando esecuzione ad un atto, pluralità d'atti od insieme di operazioni necessarie all'adempimento dei predetti obblighi;
- dare esecuzione presso ogni ente pubblico o privato agli adempimenti connessi o strumentali al contratto;
- dare esecuzione a adempimenti di obblighi di legge.

Inoltre il trattamento dei dati viene effettuato per finalità proprie dell'Università ed iniziative connesse, anche attraverso l'utilizzo delle coordinate di posta elettronica.

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto della citata legge.

Per la stipulazione ed esecuzione dei rapporti, la raccolta di alcuni dati personali ha anche natura obbligatoria dovendosi dare corso agli adempimenti di legge e fiscali; il rifiuto di fornire tali dati potrà



comportare l'impossibilità di instaurare rapporti con l'università. Il relativo trattamento non richiede il consenso dell'interessato.

11.3 – I dati personali saranno trattati nel rispetto delle modalità indicate nel presente articolo, il quale prevede, tra l'altro, che i dati stessi siano trattati in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, esatti, e se necessario aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento, nel rispetto delle norme minime di sicurezza.

11.4 – I dati personali e il relativo trattamento saranno oggetto di comunicazione a terzi per lo svolgimento di attività economiche (quali ad esempio: gestionali, gestione dei sistemi informativi, assicurative, gestione della spedizione e invio della corrispondenza) o per l'assolvimento di norme di legge. I dati potranno essere comunicati ai soci dell'Associazione Amici dell'Università di Scienze Gastronomiche. Potranno venire a conoscenza dei dati di cui sopra i soggetti incaricati del trattamento dei suddetti soci.

L'interessato potrà rivolgersi al Servizio Privacy presso il titolare del trattamento per verificare i propri dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del Codice. In particolare potrà opporsi in ogni momento, sempre attraverso il Servizio Privacy, al trattamento delle sue coordinate di posta elettronica.

11.5 – Il titolare del trattamento dei dati è l'Università – Piazza Vittorio Emanuele, 9, Località Pollenzo – 12042 Bra (Cuneo). Responsabile del Trattamento: il Direttore nominato *pro-tempore*.

Art. 12 – UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATIVO

12.1 – L'utilizzo delle risorse informatiche e telematiche universitarie deve sempre ispirarsi ai principi di correttezza e ad atteggiamenti destinati a sorreggere ogni atto o comportamento posto in essere dallo studente nell'ambito dei rapporti con l'Università.

12.2 – L'accesso al sistema avviene tramite autenticazione delle credenziali (nome utente e password), pertanto l'utente deve:

- custodire con diligenza le proprie credenziali e non comunicarle ad altre persone;
- provvedere al cambio periodico della password.

12.3 – Internet è da intendersi prioritariamente come fonte d'informazione per finalità di ricerca, studio e documentazione. Non ne è consentito l'utilizzo in violazione delle norme di legge, in particolare per lo scaricamento di immagini, filmati e file musicali in violazione delle leggi sul diritto d'autore, nonché di ogni contenuto oltraggioso o discriminatorio. Appositi filtri impediscono l'accesso a siti non ritenuti idonei ed il download di file multimediali non attinenti all'attività universitaria; le registrazioni della navigazione sul web sono conservate per 6 mesi come previsto dalle norme in vigore e da esigenze di sicurezza.

12.4 – La posta elettronica è uno strumento di lavoro e di studio: non è consentito inviare o memorizzare messaggi di natura oltraggiosa e/o discriminatoria per sesso, lingua, religione, origine



etnica, opinione e appartenenza sindacale e/o politica. Tutte le caselle di posta elettronica sono oggetto di salvataggio automatico sia per le comunicazioni in ingresso che in uscita. I dati conservati nella casella di posta elettronica dello studente sono di sua unica proprietà e l'Università non è in nessuno modo responsabile per eventuale perdita di dati conseguente all'uso non appropriato da parte dello studente.

12.5 – Le liste di distribuzione (altresì dette alias) sono utilizzate come principale ed efficiente strumento di comunicazione per scopi prettamente ed esclusivamente attinenti alle attività universitarie (corsi, eventi, ecc.); è fatto divieto l'utilizzo per l'invio di messaggi personali riservati. Lo studente viene informato della presenza dell'alias all'atto del ricevimento delle proprie credenziali di accesso alla propria casella mail. Non è possibile richiedere la cancellazione del proprio indirizzo di posta elettronica dell'ateneo e/o la sua affiliazione all'alias fintanto che la carriera dello studente risulti attiva. All'interno degli alias è prevista la presenza di account di posta elettronica che fanno riferimento a personale tecnico amministrativo e docenti facenti parte dell'organico dell'Università.

12.6 - L'account di posta elettronica assegnato allo studente viene chiuso dall'Università al termine della carriera sia per rinuncia che per conseguimento titolo, decadenza, etc. L'Università non è tenuta ad ulteriori comunicazioni in merito.

12.7 – In generale, qualora siano svolti da qualsiasi utente, per fini esclusivamente personali, trattamenti di dati personali non riconducibili all'Università, seppur utilizzando spazi (es. bacheche), strumenti (es. posta elettronica, liste di distribuzione) e apparecchiature elettroniche messe a disposizione da quest'ultima, tali trattamenti sono soggetti a precise regole, in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati, che competono personalmente al soggetto che li effettua.

Art. 13 – NORMA FINALE

13.1 – Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dall'anno accademico 2024/2025.



ALLEGATO A - ISCRIZIONE CONTEMPORANEA A DUE CORSI DI ISTRUZIONE SUPERIORE

L'iscrizione contemporanea può essere effettuata presso uno stesso Ateneo o presso Atenei o Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale diversi, anche esteri, a condizione che si scelgano:

due corsi di laurea triennali, magistrali o a ciclo unico che appartengono a classi di laurea/laurea magistrale diverse e che si differenzino per almeno due terzi delle attività formative, con riferimento ai settori scientifico disciplinari delle attività di base, caratterizzanti e affini per quanto riguarda i corsi di laurea/laurea magistrale e con riferimento ai settori scientifico disciplinari per quanto riguarda gli altri corsi;

un corso di laurea e uno di laurea magistrale;

un corso di laurea, triennale o magistrale e uno di dottorato di ricerca;

un corso di laurea, triennale o magistrale, e uno di master;

un corso di laurea, triennale o magistrale, e uno di specializzazione non medica;

due corsi di master, purché non si tratti dello stesso master anche presso due università;

un corso di master e uno di specializzazione;

un corso di dottorato di ricerca e uno di specializzazione.

Resta fermo l'obbligo del possesso dei **titoli di studio** richiesti dalla normativa nazionale e dai regolamenti di Ateneo per l'iscrizione ai diversi livelli dei corsi di studio.

Gli studenti iscritti nella posizione di fuori corso non possono iscriversi ad un secondo corso di studio. Nel caso di iscrizione a due corsi a numero programmato locale, lo studente deve essere collocato in posizione utile nelle graduatorie di entrambi i corsi.

Non è possibile iscriversi a due corsi che prevedono entrambi la **frequenza obbligatoria**, a meno che l'obbligo di frequenza non riguardi solo attività di laboratorio e di tirocinio.

L'iscrizione contemporanea a due corsi con **accesso a numero programmato a livello nazionale** sarà disciplinata da apposito decreto ministeriale, come previsto dalla legge 12 aprile 2022, n. 33.

Non è consentita la doppia iscrizione contemporanea a:

due corsi di dottorato di ricerca;

un corso di dottorato di ricerca e uno di master;

due corsi di specializzazione.

Norme sul diritto allo studio

Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio individua una delle due iscrizioni come riferimento per accedere ai benefici previsti dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio, per tutto il periodo di contemporanea iscrizione ai due corsi di studio.

Lo studente già iscritto ad un corso di studi in anni successivi al primo non può individuare, quale riferimento ai fini dei benefici per il diritto allo studio, la seconda iscrizione.

Per gli studenti beneficiari della borsa di studio, è previsto l'esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale, per entrambe le iscrizioni, in presenza dei requisiti previsti.



ALLEGATO A

Doppia iscrizione

Dall'anno accademico 2022/23 è possibile iscriversi contemporaneamente a due corsi di istruzione superiore all'interno dello stesso Ateneo oppure appartenenti ad atenei, scuole o istituti superiori a ordinamento speciale, anche esteri secondo le modalità riportate di seguito.

Per quali corsi è possibile fare una doppia iscrizione

- a due diversi corsi di laurea e/o di laurea magistrale, a condizione che i corsi di laurea, triennale o magistrale, appartengano a classi di laurea o di laurea magistrale diverse, non siano a frequenza obbligatoria e si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative, previa valutazione del piano degli studi
- a un corso di laurea, triennale o magistrale, e a un master oppure dottorato di ricerca oppure corso di specializzazione non medica, a condizione che i corsi di laurea, triennale o magistrale, non siano a frequenza obbligatoria
- a due corsi di master, a condizione che uno non sia a frequenza obbligatoria
- a un corso di master e a un corso di specializzazione, a condizione che il corso di master non sia a frequenza obbligatoria
- a un corso di dottorato di ricerca e a un corso di specializzazione (la contemporanea iscrizione ad un dottorato di ricerca e una scuola di specializzazione di area medica, così come previsto dal D.M. 226/2021, è stata disciplinata nel Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca precedentemente richiamato)

Come iscriversi a due corsi

Lo studente dovrà inviare il *modulo di richiesta doppia iscrizione* (SSTU06) scaricabile [qui](#) all'indirizzo mail segreteria@unisg.it al fine di consentire all'apposita Commissione la valutazione del possesso dei requisiti e della compatibilità fra i corsi scelti.

In seguito a questa verifica, verranno fornite allo studente tutte le informazioni relative alle procedure da seguire.

Limitazioni

Se intendi iscriverti a due corsi di laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico, anche presso più università, scuole o istituti superiori a ordinamento speciale, questi **non devono appartenere alla stessa classe di laurea e devono differenziarsi per almeno i due terzi delle attività formative.**

Se desideri effettuare la doppia iscrizione a due diversi corsi di studio devi prima **verificare di essere in possesso per ciascuno dei corsi dei titoli di studio e dei requisiti d'accesso** richiesti dalla normativa nazionale e dai regolamenti didattici, di ateneo e dei singoli corsi di studio.

Nel caso in cui uno dei due corsi di studio sia a frequenza obbligatoria, puoi iscriverti solo a un secondo corso di studio che **non presenti obblighi di frequenza** per attività diverse dalle attività di laboratorio e di tirocinio.



Se i due corsi sono **a numero programmato** devi essere collocato/a in posizione utile nelle graduatorie di entrambi i corsi.

I Master Universitari e le Scuole di Specializzazione non mediche sono corsi a frequenza obbligatoria.

I Corsi di Dottorato sono corsi a tempo pieno ed esclusivo, le Scuole di Specializzazione di area medica richiedono un impegno di almeno 38 ore settimanali. La frequenza di un corso di Master, Dottorato o Scuola di Specializzazione è pertanto compatibile con un corso a frequenza non obbligatoria.

Contributi e diritto allo studio

I benefici per il diritto allo studio sono previsti per una sola iscrizione.

Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi individua una delle seguenti iscrizioni come riferimento per accedere ai benefici del diritto allo studio.

Lo studente già iscritto non può individuare la seconda iscrizione per accedere ai benefici del diritto allo studio.